

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA N.

Legge regionale n. 26/2005, articolo 15. Direttive al Comitato tecnico di valutazione per l'espressione del parere in ordine ai progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico presentati dalle imprese dei comparti industria, artigianato, commercio, turismo e terziario e negli altri casi previsti con legge regionale, regolamento o bando

Sommario

1 Premessa.....	1
2 Composizione del Comitato.....	2
3 Obblighi dei componenti del Comitato.....	2

SEZIONE I - FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE IN MATERIA DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

4 Attività del Comitato.....	3
4.1 Preselezione e valutazione dei progetti da parte del Comitato.....	3
4.2 Valutazione preliminare dei progetti da parte degli Esperti.....	3
5 Modalità e procedure di funzionamento del Comitato.....	4
6 Procedure per l'espressione dei pareri.....	5
6.1 Procedura ordinaria per l'acquisizione del parere del Comitato in fase di istruttoria della domanda per la concessione del contributo.....	5
6.2 Procedura per l'acquisizione del parere da parte del Comitato negli altri casi.....	5

SEZIONE II - COMPETENZE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE NEGLI ALTRI CASI PREVISTI CON LEGGE REGIONALE, REGOLAMENTO O BANDO

7 Valutazione del Comitato negli altri casi previsti con legge regionale, regolamento o bando.....	6
--	---

1 Premessa

Ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), così come sostituito dall'articolo 90, comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa), il Comitato tecnico di valutazione (di seguito, Comitato) è l'organo di valutazione tecnica dell'Amministrazione regionale, istituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, chiamato ad esprimere pareri in ordine ai progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico presentati dalle imprese dei comparti industria, artigianato, commercio, turismo e terziario, e negli altri casi previsti con legge regionale, regolamento o bando.

Il comma 10 del nuovo articolo 15 della legge dispone che con direttive approvate con deliberazione di Giunta regionale sono disciplinate le modalità e le procedure di funzionamento del Comitato.

Ai fini del presente documento, che attua il dettato del succitato comma 10, si specifica come per "Ufficio competente" si intenda il Servizio competente per materia del progetto trattato nonché ogni soggetto esterno all'amministrazione regionale autorizzato dall'amministrazione stessa ad usufruire delle funzioni del Comitato.

2 Composizione del Comitato

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 della legge, il Comitato è composto da sette componenti effettivi e sette sostituti con diritto di voto, di cui quattro di comprovata qualificazione in ambiti metodologici e disciplinari del mondo scientifico e tecnologico, con esperienza nell'ambito della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico, due esperti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e un esperto in scienze economico-aziendali, con particolare riferimento all'analisi economico-finanziaria dei progetti.

I componenti, effettivi e sostituti, sono nominati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, che individua altresì il Presidente del Comitato ed il suo sostituto; in caso di assenza o impedimento del Presidente o del sostituto, le relative funzioni sono espletate dal componente più anziano (art. 15, comma 3, L.R. 26/2005).

3 Obblighi dei componenti del Comitato

I componenti del Comitato sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) preliminarmente all'approvazione della propria nomina, far pervenire alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive dell'Amministrazione regionale opportuna dichiarazione sostitutiva, attestante l'assenza di conflitto d'interessi rispetto alle attività svolte dal Comitato, impegnandosi a comunicare tempestivamente agli Uffici medesimi qualsiasi variazione nei contenuti della dichiarazione sostitutiva in parola;
- b) assolvere i propri compiti nel rispetto delle regole e principi di fedeltà, correttezza, diligenza, riservatezza con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio dell'attività di valutazione, collaborazione, imparzialità, efficienza, condotta decorosa;
- c) trovarsi in una posizione di terzietà rispetto all'impresa cui si riferisce il progetto da valutare; qualora si verifichi una situazione di conflitto di interessi, il componente interessato è tenuto a renderne tempestiva informazione al Presidente od al suo sostituto, astenendosi dalle attività valutative per il progetto di cui trattasi;
- d) osservare i termini per l'espressione della valutazione stabiliti dall'Ufficio competente ed osservare gli altri obblighi previsti nelle presenti Direttive.

I dati acquisiti nel corso del procedimento sono oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali finalizzate alla valutazione del progetto e all'espressione dei pareri richiesti dall'Ufficio competente.

SEZIONE I - FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE IN MATERIA DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

La presente sezione disciplina attività e procedure di funzionamento del Comitato nei casi in cui esprima parere in ordine ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.

4 Attività del Comitato

4.1 Preselezione e valutazione dei progetti da parte del Comitato

È competenza esclusiva del Comitato la preselezione, qualora prevista nei bandi o regolamenti regionali, e la valutazione, sotto il profilo tecnico, dei progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico.

In particolare, il Comitato esprime la valutazione tecnica su:

- a) specifici criteri di valutazione previsti nei bandi o regolamenti regionali, attribuendo al progetto il relativo punteggio;
- b) pertinenza e congruità delle spese del progetto con particolare riferimento alle spese del personale, in relazione alle dimensioni dell'impresa o ad altri elementi risultanti dal progetto medesimo;
- c) inquadramento del progetto, delle singole fasi dello stesso e delle singole voci di spesa nell'ambito delle fattispecie di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione nonché, laddove previsto da bandi o regolamenti regionali, l'attinenza dello stesso alle aree di specializzazione e relative traiettorie di sviluppo della Strategia regionale per la specializzazione intelligente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (S3);
- d) adeguata esperienza professionale del responsabile della ricerca, del personale interno e dei consulenti esterni impiegati nel progetto;
- e) eventuali modifiche ad aspetti tecnici relativi alle lettere da a) a d) apportate dall'impresa al progetto, ovvero nel caso di dubbi sulla coerenza tra il progetto programmato e quello effettivamente realizzato;
- f) rendicontazioni, nei casi previsti dai bandi o regolamenti regionali, in particolare sulla coerenza tra il progetto programmato e quello effettivamente realizzato;
- g) aspetti tecnici relativi a casi di contenzioso o precontenzioso.

4.2 Valutazione preliminare dei progetti da parte degli Esperti

Per i progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico il responsabile del procedimento può, qualora previsto nei bandi o regolamenti regionali e sentito il Comitato, affidare la preliminare valutazione tecnica dei progetti a esperti per materia (di seguito, Esperti), individuati con apposito decreto del Direttore centrale regionale competente in materia di

attività produttive, previa selezione fra gli iscritti all'Albo degli esperti per la valutazione dei progetti di innovazione tecnologica del Ministero dello Sviluppo Economico o all'Albo degli esperti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Per ciascun progetto il Presidente del Comitato individua un Esperto cui affidare la valutazione del progetto, orientando la scelta dell'esperto sulla base della tematica prevalente desumibile dal progetto, tenuto conto dei profili di selezione individuati nell'ambito della suddetta lista.

Nei casi di progetti realizzati in collaborazione tra due o più imprese (progetti congiunti), individua un solo Esperto sulla base della materia prevalente del progetto.

In particolare, nell'ambito della valutazione preliminare del progetto, gli Esperti esprimono la valutazione tecnica sugli aspetti indicati al punto 4.1, lettere da a) a d), trasmettendo tramite PEC all'Ufficio competente la scheda appositamente predisposta dagli uffici, debitamente compilata e sottoscritta.

Il Comitato può confermare il giudizio reso nel parere dagli Esperti; in caso contrario è tenuto a darne motivazione nel verbale della seduta.

5 Modalità e procedure di funzionamento del Comitato

La modalità ordinaria di riunione del Comitato è quella in via telematica. Può sempre essere disposta, in via alternativa, la riunione del Comitato in presenza, presso le sedi della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

La convocazione del Comitato è disposta su iniziativa del Presidente, per il tramite del segretario del Comitato, su richiesta dell'Ufficio competente, con un preavviso ai componenti non inferiore a cinque giorni rispetto alla data della seduta.

La convocazione è effettuata per posta elettronica nei confronti dei componenti effettivi e/o sostituti che hanno confermato la propria disponibilità a seguito di preventiva richiesta di disponibilità a partecipare alla seduta, inviata a tutti i componenti effettivi ed eventualmente ai sostituti necessari al raggiungimento del numero legale, e contiene gli argomenti da trattare. Affinché la composizione dell'organo riproduca la pluralità delle competenze previste, deve essere assicurata la convocazione e, se possibile, la presenza di almeno un componente, sia esso effettivo o sostituto, per ciascuno dei tre ambiti metodologici e disciplinari indicati al punto 2 delle presenti direttive. Qualora a seguito della convocazione non sia possibile garantire la presenza di almeno un componente, effettivo o sostituto, per ciascuno dei tre citati ambiti, su indicazione del Presidente, la seduta può essere comunque ritenuta valida.

Le funzioni di segreteria sono assicurate da dipendenti della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.

Tutte le comunicazioni inerenti l'attività del Comitato sono effettuate tramite l'indirizzo PEC economia@certregione.fvg.it e/o tramite l'indirizzo email della segreteria del Comitato ctv@regione.fvg.it.

Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti, non computandosi tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Su proposta del Presidente, possono essere chiamati a partecipare alle sedute del Comitato, qualora interpellati, uno o più Esperti, in relazione alla complessità tecnica dei progetti da esaminare.

Per ogni seduta del Comitato viene redatto un verbale, approvato a maggioranza dei suoi componenti e firmato dal Presidente e dal segretario.

6 Procedure per l'espressione dei pareri

6.1 Procedura ordinaria per l'acquisizione del parere del Comitato in fase di istruttoria della domanda per la concessione del contributo

L'Ufficio competente, successivamente alla convocazione della seduta del Comitato e prima della medesima seduta, rende disponibile sulla piattaforma informatica opportunamente predisposta la documentazione relativa ai progetti, per i quali il Comitato deve rendere il proprio parere ovvero, in alternativa, individuare l'Esperto.

I componenti del Comitato sono tenuti a prendere visione della documentazione relativa ad ogni progetto reso disponibile sulla citata piattaforma.

Durante la seduta del Comitato, lo stesso esprime le valutazioni previste al punto 4.1, lettere da a) a d), che vengono riportate nel verbale della riunione.

6.2 Procedura per l'acquisizione del parere da parte del Comitato negli altri casi

L'Ufficio competente può chiedere al Comitato pareri in ordine a modifiche ai progetti, alle rendicontazioni degli stessi e ai casi di contenzioso e precontenzioso, come previsto al punto 4.1.

In tali casi l'Ufficio competente, successivamente alla convocazione della seduta del Comitato e prima della medesima seduta, rende disponibile sulla piattaforma informatica la documentazione relativa alle modifiche progettuali e alla rendicontazione, per le quali il Comitato deve esprimere il parere.

Durante la seduta del Comitato, lo stesso esprime le valutazioni previste al punto 4.1, lettere da e) a g), che vengono riportate nel verbale della riunione.

Per l'espressione dei pareri suddetti nei casi più complessi, il responsabile del procedimento, su richiesta del Comitato, può individuare uno e più Esperti per fornire supporto nell'esame delle predette problematiche.

Ai fini della verifica della coerenza tra il progetto programmato e quello effettivamente realizzato, in casi

di particolare complessità, il responsabile del procedimento può richiedere la partecipazione a sopralluoghi in loco ad un membro del Comitato.

SEZIONE II - COMPETENZE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE NEGLI ALTRI CASI PREVISTI CON LEGGE REGIONALE, REGOLAMENTO O BANDO

7. Valutazione del Comitato negli altri casi previsti con legge regionale, regolamento o bando

Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale di riferimento, il Comitato esprime anche parere negli altri casi previsti con legge regionale, regolamento o bando. Per le modalità di funzionamento del Comitato e per le procedure per l'espressione dei pareri, a favore dell'amministrazione regionale o di soggetti esterni autorizzati dall'amministrazione stessa ad usufruire delle funzioni del Comitato, si applicano, in quanto compatibili, le presenti direttive.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE